



**La privacy attraverso le “generazioni dei diritti”.**  
**Dalla tutela della riservatezza alla protezione dei dati personali**  
**fino alla tutela del corpo elettronico.**

di

Emanuela Brugiotti<sup>1</sup>

**Sommario:** - 1. Premessa – 2. La nascita del diritto alla privacy – 3. La dimensione sociale della Privacy – 4. La dimensione collettiva della privacy – 5. Conclusioni.

*1. – Premessa.*

Norberto Bobbio scriveva che i diritti umani «sono diritti storici, cioè nati in certe circostanze, contrassegnate da lotte per la difesa di nuove libertà contro vecchi poteri, gradualmente, non tutti in una volta e non una volta per sempre»<sup>2</sup>. La dimensione dei diritti umani è quindi segnata da fattori storici, politici, sociali ed economici e sempre capace di rinnovarsi, insieme alla realtà in continuo movimento. Tuttavia, ciò non deve indurre nell’errore di ritenere che questo avvenga attraverso un avvicendamento dei diritti, perché il “mondo dei diritti vive di accumulazioni non di sostituzioni”<sup>3</sup>. Spesso, poi, si assiste anche alla riformulazione di uno stesso diritto, che trova nei cambiamenti storici diverse e nuove manifestazioni.

Questo carattere fortemente dinamico ha portato, come è noto, all’individuazione di diverse generazioni di diritti umani. Così si è soliti indicare nella prima generazione quei diritti civili e politici, che si sono affermati negli Stati liberali con le rivoluzioni nazionali e borghesi e che hanno trovato riconoscimento nelle dichiarazioni dei diritti americana e francese di fine Settecento. Nella seconda generazione rientrano i diritti

<sup>1</sup> Avv. Dottore di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali, Università di Pisa.

<sup>2</sup> N. BOBBIO, *L’età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990.

<sup>3</sup> S. RODOTÀ, *Apologia dei diritti*, consultabile su <http://it.scribd.com/doc/53206551/Apologia-dei-diritti-Stefano-Rodota-I-diritti-dell-uomo-oggi-Norberto-Bobbio>.

sociali, frutto delle lotte operaie tra Otto e Novecento, quali il diritto al lavoro, all'istruzione, all'assistenza ecc., che richiedono una politica attiva dei pubblici poteri attraverso l'erogazione di prestazioni e di servizi. Fino alle "rivoluzioni" sociali e scientifiche, alle quali abbiamo assistito in questi anni, che hanno messo di fronte ad una grandissima espansione della categoria dei diritti tanto da formulare la nozione di una terza generazione - espressione usata per la prima volta dal giurista ceco-francese Karel Vašák nel 1979<sup>4</sup> - e addirittura di una quarta<sup>5</sup>.

Sebbene non vi sia accordo sulla definizione dei confini, spesso sfumati, fra le diverse generazioni<sup>6</sup>, è indubbio che il catalogo (ancora in *fieri*) dei diritti si è allungato negli ultimi decenni forse come mai, in uno spazio i cui i confini si disperdono sfumando sempre più in un grande "villaggio globale"<sup>7</sup>.

Davanti alle enormi e ancora sconosciute possibilità che le nuove tecnologie pongono davanti ai nostri occhi, ci sono, però, anche i rischi connessi ad uno sviluppo fuori controllo, dovuto alla difficoltà della progettazione politica e normativa a tenere il passo.

L'esperienza giuridica, infatti, non poteva non essere attraversata da queste nuove tensioni. Di fronte all'esigenza sempre più avvertita di norme giuridiche chiare e coerenti, condivise ed efficaci<sup>8</sup>, ci si trova spesso di fronte ad un vero e proprio "disorientamento giuridico", in cui le stesse categorie tradizionali (dignità della persona, autodeterminazione individuale, diritto alla salute ecc) subiscono un effetto di spiazzamento e, come già osservato, di riformulazione.

---

<sup>4</sup> K. VAŠÁK, «Pour une troisième génération des droits de l'homme», Inaugural lecture, Tenth Study Session, International Institute of Human Rights, July 1979, ora in Swinarski C. (ed.), *Studies and Essays on International Humanitarian Law and Red Cross Principles in Honour of Jean Pictet*, Martinus Nijhoff, L'Aia, 1984.

<sup>5</sup> S. M. HELMONS, *La quatrième génération des droits de l'homme*, in *Les droits de l'homme au seuil du troisième millénaire*, Bruxelles, Bruylant, 2000.

<sup>6</sup> P. DE STEFANI, *I diritti di terza generazione*, consultabile su [www.jelsi.com/news/2010/11/diritti.pdf](http://www.jelsi.com/news/2010/11/diritti.pdf). In linea di massima si fanno rientrare nella quarta generazione dei diritti quelli collegati agli ultimi sviluppi della tecnica e della scienza, ad esempio negli ambiti delle biotecnologie e della genetica.

<sup>7</sup> L'allungamento dell'elenco dei diritti ha suscitato invero reazioni contrapposte che vanno dall'entusiasmo alla diffidenza, cfr. S. RODOTÀ, *Apologia dei diritti*, cit.

<sup>8</sup> C. CASONATO, *Bioetica e pluralismo nello Stato Costituzionale*, consultabile in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it).

Un esempio importante di compresenza di “vecchi” e “nuovi” diritti è rappresentato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, “qui il vecchio ed il nuovo riescono ad intrecciarsi perché il catalogo dei diritti guarda ad una persona situata nel suo tempo e nella sua condizione concreta, calata nella realtà ma non dimentica della storia”<sup>9</sup>.

Accanto ai tradizionali diritti di libertà, di uguaglianza, di solidarietà si affiancano i diritti dei disabili, degli anziani, dei bambini, il diritto alla tutela dei propri dati personali e i grandi diritti collettivi come il diritto alla pace, il diritto alla tutela dell’ambiente, il diritto a uno sviluppo sostenibile, il diritto dei popoli all’autodeterminazione, fino ad attrarre nel quadro dei diritti fondamentali i temi imposti dalla riflessione bioetica e dalle tecnologie elettroniche<sup>10</sup>.

In questo contesto storico e giuridico in continuo divenire deve essere inquadrato anche il diritto alla privacy, il quale nel suo percorso ha attraversato in un certo senso le diverse generazioni storiche dei diritti umani.

Non a caso Niger analizzando tale sviluppo ha parlato di “nuove dimensioni della privacy”<sup>11</sup>. Questa, infatti, è nata in termini di tutela della riservatezza come tipico diritto della borghesia, secondo i canoni propri del diritto di proprietà. Successivamente, per esempio in Italia, è stata riconosciuta per la prima volta nel corpo dello Statuto dei Lavoratori, finalizzato alla tutela, invece, di uno dei diritti sociali per eccellenza – il lavoro; sino a rappresentare poi, secondo taluno, la chiave per penetrare le riorganizzazioni delle società nell’epoca della globalizzazione, nonché oggi “la base su cui ciascuno di noi edifica liberamente la propria personalità”<sup>12</sup>.

Le nuove estensioni della raccolta e del trattamento delle informazioni personali, la pervasività del controllo sulle persone che adesso è possibile operare, da parte di soggetti sia pubblici che privati, ha provocato la moltiplicazione della richiesta di tutela e la consapevolezza dell’impossibilità di circoscrivere le relative problematiche nel quadro tradizionale, identificato originariamente da quel concetto.

---

<sup>9</sup> S. RODOTÀ, *Apologia dei diritti*, cit.

<sup>10</sup> Cfr. S. RODOTÀ, *Apologia dei diritti*, cit.

<sup>11</sup> S. NIGER, *Le nuove dimensioni della privacy: dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali*, Cedam, Padova, 2006.

<sup>12</sup> S. RODOTÀ, *Intervista su privacy e libertà*, a cura di P. CONTI, Editori Laterza 2005.

Adesso, infatti, il centro di gravità è sempre più individuato, oltre che nel diritto ad essere lasciati soli, nella possibilità di ciascuno di noi di controllare l'uso delle informazioni che lo riguardano e nel considerare i problemi della privacy "nel quadro dell'attuale organizzazione del potere, di cui appunto l'infrastruttura informativa rappresenta ormai una delle componenti fondamentali"<sup>13</sup>. E' sempre più evidente, infatti, come gli stessi processi democratici sono profondamente influenzati dal modo in cui circolano le informazioni<sup>14</sup>.

Tra l'altro, il concetto di privacy, così sfuggente ad ogni definizione che possa dirsi completamente esaustiva<sup>15</sup>, viene sempre più accostato al valore persona<sup>16</sup> come mezzo per tutelare la sua dignità e il suo sviluppo all'interno della società.

Conferma di ciò si ha, per esempio, nell'esplicito richiamo al concetto di dignità presente nel nuovo Codice della privacy italiano<sup>17</sup>. Concetto che è considerato il vero "nocciolo duro" della tutela offerta all'interessato, a fronte dell'attività di trattamento

---

<sup>13</sup> S. RODOTÀ, *Tecnologia e diritti*, Il Mulino, Bologna, 1995, pag 19.

<sup>14</sup> T. E. FROSINI, *Tecnologie e libertà costituzionali*, G. COMANDE' e G. PONZALLI (a cura di) in *Scienza e diritto nel prisma del diritto comparato*, Giuffrè, Milano, 2004, pag 189; S. RODOTÀ, *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazioni*, Laterza, Roma-Bari 1997.

<sup>15</sup> C. DE GIACOMO, *Diritto, libertà e Privacy nel mondo della comunicazione globale*, Giuffrè, Milano, 1999, pag. 16 definisce la privacy come una "nozione ombrello, che sottende il riferimento ad una pluralità di interessi ed ambiti di vulnerabilità ben distinti ed individuabili" ; T. M. UBERTAZZI, *Diritto alla privacy, natura e funzioni giuridiche*, Cedam, Padova, 2004, pag 76, parla della concezione multidimensionale della privacy. D'altronde già lo stesso giudice Brandeis, nel famoso *dissent* nel caso *Olmstead v. United States* (277 U.S. 438), definiva la privacy come il più comprensivo dei diritti e Alan Westin, professore di Diritto Pubblico presso la Columbia University di New York, considerato uno dei maggiori esperti di privacy negli Stati Uniti, apriva il primo capitolo del suo libro *Privacy and Freedom* ammettendo la particolare difficoltà di autori e studiosi a mettersi d'accordo su un'unica definizione da attribuire al valore di privacy, A. F. WESTIN, *Privacy and Freedom*, Atheneum, New York, 1967, pag. 1.

<sup>16</sup> "Le moderne Costituzioni individuano nel principio personalistico il valore base da tutelare, nei confronti del quale le codificazioni dei singoli diritti rappresentano una specificazione storica delle posizioni soggettive che meritano un particolare riconoscimento. Le carte costituzionali si premurano, in altri termini, di costruire attorno alla persona umana considerata nella sua integrità, un complesso mosaico di diritti", così G. ROLLA, *Il difficile equilibrio tra diritti di informazione e tutela della dignità e della vita privata: brevi considerazioni alla luce dell'esperienza italiana*, consultabile su [www.unisi.it/ricerca/dip/dir\\_eco/COMPARATO/rolla4.doc](http://www.unisi.it/ricerca/dip/dir_eco/COMPARATO/rolla4.doc).

<sup>17</sup> Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

dei dati personali<sup>18</sup>, nonché uno dei suoi valori fondativi più preganti, in quanto principio che investe tutti gli aspetti della vita umana. Questo spiega anche il carattere trasversale della stessa privacy in cui, come si vedrà in seguito, coesistono aspetti diversi<sup>19</sup>.

Inoltre, una società globale pone all'attenzione altresì la transnazionalità delle diverse problematiche, tra cui rientrano quelle inerenti alla privacy e al trattamento dei dati personali, questioni che necessariamente superano i confini nazionali anche in termini di tutele e discipline.<sup>20</sup>

Tale aspetto rappresenta, invero, una proiezione del più ampio discorso che vede oggi la tutela dei diritti fondamentali radicata non soltanto nella prospettiva nazionale, ma anche nel contesto europeo ed internazionale<sup>21</sup>.

## 2. – La nascita del diritto alla privacy.

La privacy, come noto, ha iniziato ad avere una sua consistenza giuridica nel *right to be let alone*, con l'articolo "The Right of Privacy"<sup>22</sup> di Warren e Brandeis del 1890.

---

<sup>18</sup> V. RICCIUTO, *Le Finalità del Codice*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO, V. RICCIUTO (a cura di), *Il codice dei Trattamento dei dati personali*, Giappichelli, Torino, 2007 e S. RODOTÀ, *Tra i diritti fondamentali ed elasticità della normativa: il nuovo codice della privacy*, *Eur. dir. priv.*, 2004, 2.

<sup>19</sup> S. NIGER, *Le nuove dimensioni della privacy: dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali*, Cedam, Padova, 2006.

<sup>20</sup> U. PAGALLO, *La tutela della Privacy negli Stati Uniti D'America e in Europa*, Giuffrè, Milano, 2008, pag 31; C. DE GIACOMO, *Diritto, libertà e Privacy nel mondo della comunicazione globale*, op. cit., pag 5.; S. NIGER, *Privacy e tutela globale*, consultabile su <http://www.diritto.it/materiali/informatica/niger2.html>. Per una panoramica degli atti normativi e dei documenti europei si veda <http://www.privacy.it/normativeu.html>.

<sup>21</sup> G.M. FLICK, *Prefazione*, in G. SANTANIELLO (a cura di), *La protezione dei dati personali*, Cedam, Padova, 2005; E. MALFATTI, *Modelli e prassi di tutela dei diritti fondamentali, in Europa: un punto di vista italiano*, consultabile su <http://joomla.ddp.unipi.it/documenti/persdoc/contributi/Elena%20Malfatti-1.pdf>.

<sup>22</sup> S. WARREN, L. D. BRANDEIS, *The right of privacy*, in *Harv.L. Rev.*, 1890, 4, 193. Tuttavia, il termine *to be let alone* è stato usato per la prima volta dal giudice T. M. COOLEY, *Treatise on the law of Torts or the Wrongs Which Arise Independently of Contract*, del 1878, pubblicato da Callaghan & Company, 1907, consultabile su <http://www.archive.org/details/cu31924019311426>; alcuni hanno poi ritenuto che il termine privacy sia da rinvenire nel 1849 nel caso inglese *Prince Albert v. Strange*, tra l'altro, più volte citato nell'articolo di Warren e Brandeis.

Il concetto di privacy in tal modo è stato da principio legato al concetto di proprietà privata e ai mezzi di tutela di tale diritto; si è fatto ricorso, cioè, alla classica definizione della proprietà come *ius excludendi alios*. La borghesia si è appropriata del suo spazio interiore secondo le stesse tecniche che le avevano permesso di impossessarsi dello spazio fisico<sup>23</sup>.

Così concepita la privacy è stata lo strumento volto a tutelare una duplice esigenza:

- a) la protezione della sfera privata dall'altrui curiosità;
- b) il "controllo" delle informazioni in uscita dalla sfera privata verso l'esterno.

Com'è stato sottolineato, il divieto di ingresso nello spazio altrui ha rappresentato per l'appunto lo "snodo culturale" legato alla vicenda del concetto originario di privacy<sup>24</sup>.

La rivoluzione industriale, l'urbanizzazione di massa e la diffusione dei mezzi di informazione sono stati il contesto storico, economico e sociale in cui la borghesia ha sentito la necessità di tutelare il proprio spazio vitale da intrusioni esterne.

Il diritto ad essere lasciati soli è stato configurato, perciò, come un diritto della persona ad escludere qualsiasi ingerenza estranea all'interno delle mura domestiche, un diritto, dunque, a contenuto negativo (*seclusion*).

L'autonoma configurazione della violazione della "vita privata" come *tort*, ossia come illecito civile rappresenta secondo Baldassarre il vero il "merito" storico dei due autori. Allo stesso tempo, però, in questo risiede anche il loro limite, consistente appunto nel non essere riusciti a svincolarsi completamente dalla prospettiva privatistica tipica del loro tempo, pur avendone percepito la crescente inidoneità in rapporto alla emergente

---

<sup>23</sup> Si veda ad esempio il fenomeno delle *enclosures* in Inghilterra dalla fine del seicento. "Ciò si spiega storicamente con il rilievo che il diritto privato era di fatto la struttura portante della vita giuridica, poiché nello <<Stato liberale>> ottocentesco i rapporti proprietari costituivano, non soltanto l'intelaiatura delle relazioni interprivate, ma anche la principale forma di aggregazione politica operante al di là o in mancanza dei partiti politici", Così A. BALDASSARRE, *Privacy e Costituzione. L'esperienza statunitense*. Bulzoni, Roma, 1974, pag 48.

<sup>24</sup> Cfr. S. RODOTÀ, *Intervista su privacy e libertà*, op. cit.. L'autore insiste spesso sulla matrice culturale della privacy, in termini di vera e propria "cultura della privacy"; cfr anche G. DAL SASSO, *Rispetto della dignità della persona e tutela della privacy, particolarmente in sanità*, consultabile su [www.formazione.eu.com/ documents/casagrande/articoli/2004-03-08articolo.pdf](http://www.formazione.eu.com/documents/casagrande/articoli/2004-03-08articolo.pdf).

società di massa e la necessità, quindi, di “una rifondazione teorica in chiave umanitaria dei diritti di libertà”<sup>25</sup>.

La tesi proposta dai due giuristi americani non è stata, però, accolta subito dalla giurisprudenza statunitense. In tal senso è esemplificativa la sentenza della Corte di Appello di New York del 1902, *Roberson v. Rochester Folding Box Co.*, in cui è stata rigettata la richiesta di tutela del diritto alla privacy poiché “*there is no precedent for such an action to be found in the decision of this court*”<sup>26</sup>.

Nel 1905 però la Corte Suprema della Georgia, in un caso molto simile a quello *Roberson*, ha rovesciato completamente la citata decisione della Corte d’Appello di New York, riconoscendo esplicitamente l’esistenza nella common law di un diritto alla privacy e definendo il suddetto interesse “derivante dal diritto naturale”<sup>27</sup>.

A partire da questa sentenza, la privacy è stata sempre più spesso riconosciuta dai giudici americani come un interesse meritevole di tutela ed il risultato di questo filone giurisprudenziale è stato consolidato, in un certo senso, dall’*American Law Institute* nel *Restatement of Torts* del 1939<sup>28</sup>.

In particolare, la giurisprudenza intervenuta fra il 1890 e il 1960, ha evidenziato come, in via generale, la privacy sia stata invocata per la tutela di quattro principali interessi<sup>29</sup>, in base ai quali nel 1960 Prosser ha proposto una quadri partizione dei *torts* (illeciti) relativi al diritto alla privacy: *inclusion upon seclusion, public disclosure of private*

---

<sup>25</sup> A. BALDASSARRE, *Privacy e Costituzione. L’esperienza statunitense*, op. cit., pag 48.

<sup>26</sup> 171 N. Y. 538, 543, 64 N.E. 442, 443 (1902).

<sup>27</sup> Caso *Paveish v. New England Life Insurance Company* 122 Ga. 190, 194, 50 S.E. (1905). L’attore lamentava che una sua fotografica era stata utilizzata per fini pubblicitari da una compagnia assicuratrice senza il suo consenso. Cfr A. BALDASSARRE, *Privacy e Costituzione. L’esperienza statunitense*, op. cit., pag 53 e ss.

<sup>28</sup> Così U. M. UBERTAZZI, *Diritto alla privacy, natura e funzioni giuridiche*, op. cit. Nella giurisprudenza americana, i *Restatements of the Law* sono una serie di trattati di materie giuridiche che cercano di informare i giudici e gli avvocati sui principi generali di common law. Fino ad oggi, ci sono stati tre serie di *Restatements*, tutte pubblicate dall’*American Law Institute*, un organismo di docenti universitari e professionisti del diritto fondato nel 1923 che si occupa della riforma del diritto statunitense, vedi il relativo sito [www.ali.org](http://www.ali.org).

<sup>29</sup> Così T. M. UBERTAZZI, *Diritto alla privacy, natura e funzioni giuridiche*, op. cit.

*facts, false light in public eye e appropriation*<sup>30</sup>. Tale quadri partizione è stata poi recepita integralmente nel 1977 dal secondo *Restatement of torts*<sup>31</sup>.

In merito, però, altra dottrina, tra cui Bloustien, ha obiettato che il diritto alla privacy deve essere inteso invero come un diritto unitario, in quanto gli interessi sottostanti hanno tutti come minimo comune denominatore *l'human dignity*<sup>32</sup>.

Un altro passo decisivo verso la formulazione di una teoria costituzionale del diritto alla privacy è stato compiuto in seguito dal giudice Douglas, in due opinioni dissenzienti<sup>33</sup>. Nell'interpretazione delle norme costituzionali sui diritti di libertà, secondo Douglas, è necessario seguire un metodo rigorosamente realistico, attento alle conseguenze politiche e sociali, giungendo in tal modo a concepire il diritto alla privacy come "il più penetrante e comprensivo sviluppo della libertà individuale nelle Costituzioni moderne"<sup>34</sup>.

---

<sup>30</sup> W. PROSSER, *Privacy*, in Cal. L. Rev., 1960, 48, 383.

<sup>31</sup> Per un ridimensionamento della rilevanza nella giurisprudenza statunitense della teoria di Posser v. M. SURACE, *Evoluzione storico-giuridica del diritto alla riservatezza: da diritto borghese a sinonimo di libertà*, Analisi socio-giuridica del rapporto tra sorveglianza e diritto alla riservatezza nell'era di Internet, cap 2, consultabile su <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/control/surace/cap2.htm>.

<sup>32</sup> E. J. BLOUSTEIN, *Privacy as an aspect of human dignity: an answer to Dean Prosser*, in N.Y.U. L. Rev., 1964.

<sup>33</sup> Douglas, Dissenting opinion in *Irvine v California*, 347 U.S. 128, 149, 150 s, consultabile su <http://supreme.justia.com/us/347/128/case.html#149>, e in *Public Utilities v. Pollak*, 343 U.S. 467 s, consultabile su <http://openjurist.org/343/us/451/public-utilities-commission-of-district-of-columbia-v-pollak-pollak>, "Liberty in the constitutional sense must mean more than freedom from unlawful governmental restraint; it must include privacy as well, if it is to be a repository of freedom. The right to be let alone is indeed the beginning of all freedom (...)" Ancora, si legge per la privacy, intesa come diritto all'autodeterminazione: "The right of privacy should include the right to pick and choose from competing entertainments, competing propaganda, competing political philosophies. If people are let alone in those choices, the right of privacy will pay dividends in character and integrity. The strength of our system is in the dignity, the resourcefulness, and the independence of our people. Our confidence is in their ability as individuals to make the wisest choice. That system cannot flourish if regimentation takes hold. The right of privacy, today violated, is a powerful deterrent to any one who would control men's minds."

<sup>34</sup> A. BALDASSARRE, *Privacy e Costituzione. L'esperienza statunitense*, op. cit., pag 152.

### 3. – La dimensione sociale della privacy.

Ben presto, però, sono emerse l'esatta dimensione sociale del concetto di privacy e la sua rilevanza in merito alla tutela della persona sia come singolo che come cittadino; così nel 1971 Arthur Miller ha definito la privacy come *"the individual's ability to control the circulation of information relating to him – a power that often is essential to maintaining social relationship and personal freedom"*<sup>35</sup>.

Il diritto ad essere "lasciato in pace" è diventato, perciò, la premessa necessaria perché si possano fare liberamente una serie di scelte, garantendo il diritto di essere "pienamente esonibile", senza che questo possa essere fonte di discriminazione.

Dall'inizio del XX secolo sono aumentati significativamente gli strumenti di informazione di massa<sup>36</sup>, attraverso cui si raccolgono e divulgano informazioni di ogni possibile cittadino, così come sono incrementati gli archivi governativi.

Nello stesso periodo anche le imprese private hanno cominciato a creare banche dati per ragioni di marketing<sup>37</sup>, ma anche di controllo dei lavoratori.

Non è un caso, pertanto, che spostando la prospettiva sul continente europeo in cui il movimento operaio ha avuto un peso rilevante nel riconoscimento dei diritti sociali, in Italia ad esempio l'art. 8 dello Statuto dei lavoratori del 1970, il quale vieta la raccolta delle opinioni politiche, sindacali e religiose dei dipendenti, sia considerato l'atto di nascita in Italia della protezione dei dati personali. Questo con l'evidente paradosso per cui quello che era nato come un diritto tipico della borghesia è entrato nell'ordinamento giuridico positivo italiano con una legge volta alla tutela dei lavoratori<sup>38</sup> e di uno dei diritti sociali per eccellenza: il lavoro.

---

<sup>35</sup> A. MILLER, *The assault of privacy*, an Arbor University of Michigan Press 1971.

<sup>36</sup> Nel 1844 il telegrafo, nel 1876 il telefono. Allo stesso tempo aumentavano anche gli strumenti per intercettare le conversazioni, le cd. bug (microspie), le parabolic microphone, le wiretap, tanto che nel 1934 il Congresso emanava il Federal Communication Act.

<sup>37</sup> Ad esempio, dal 1920 la General Motors inizia a registrare i propri clienti. Cfr T. M. UBERTAZZI, in *Diritto alla privacy, natura e funzioni giuridiche*, op cit.

<sup>38</sup> Così S NIGER, *Le nuove dimensioni della privacy*, op cit. pag 52; Vedi S. RODOTÀ, *La <<privacy >> tra individuo e collettività*, op. cit.. Si veda anche quanto descritto da B. GUIDETTI SERRA nel libro *Le schedature Fiat*, Rosenberg & Sellier, 1984. Per una lettura diversa si veda ad esempio, T.M. UBERTAZZI, in *Diritto alla privacy, natura e funzioni giuridiche*, op. cit., il quale osserva che: "Mi sembra che al momento dell'emanazione dello statuto dei lavoratori fosse avvertita in Italia

Anche la dottrina europea, così come si è precedentemente visto quella americana, ha iniziato presto a considerare la privacy non più solo legata agli aspetti tradizionali della riservatezza, intesa cioè come diritto ad essere lasciati soli, ma anche come pretesa di controllo sui propri dati personali<sup>39</sup>. In questi termini ha cominciato ad essere recepita dai diversi ordinamenti giuridici nazionali - vedi in Francia la Loi n 78-17 del 1978 o nel Regno Unito il Data protection Act emanato nel 1984 – e nel diritto sovranazionale - nel 1981 è stata adottata a Strasburgo dal Consiglio d'Europa la "Convenzione per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale" n. 108, entrata in vigore a partire dal 1 ottobre 1985<sup>40</sup>. Senza dimenticare, poi, che è soprattutto attraverso l'interpretazione dell'art 8 della CEDU<sup>41</sup>, compiuta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che si è venuto a determinare e progressivamente ad ampliare il significato da ascrivere ai concetti di "vita privata"<sup>42</sup> e

---

non tanto la 'paura della schedatura' (...) quanto la 'paura' della discriminazione. (...). La pretesa alla riservatezza, e mi ripeto, riguardava infatti ancora alla fine degli anni 70 persone note riprese con il teleobiettivo e non era ancora avvertita come interesse da proteggere del *quisque de populo*. Sicuramente l'art.8 è stato nel corso degli anni applicato alla tutela del diritto alla riservatezza, o meglio di un suo aspetto particolare, ma mi sembra implausibile sostenere che il legislatore abbia previsto la norma dello statuto con il preciso e principale obiettivo di tutelare la privacy del lavoratore dipendente. In quest'ottica mi sembra, inoltre, che lo statuto dei lavoratori ha per lo più dimostrato che il suo intento non era tanto di conferire un potere di controllo al lavoratore sui propri dati personali quanto invece di rendere effettivo un controllo sulla posizione contrattuale 'forte' del datore di lavoro".

<sup>39</sup>Per quella italiana, ad esempio già nel 1974 Rodotà definiva il diritto alla riservatezza come "la possibilità di ciascuno di controllare l'uso delle informazioni che lo riguardano", in S. RODOTÀ, *La <<privacy>> tra individuo e collettività*, Pol. dir., 1974, pag. 545, vedi ancora A. BELVEDERE, *Riservatezza e strumenti d'informazione*, op. cit.; G.B. FERRI, *Persona e privacy*, in Riv. Dir. Comm., 1982, I; T. E. FROSINI, *Diritto alla riservatezza e calcolatori elettronici*, in G. ALPA e M. BESSONE (a cura di), *Banche-dati e diritti della persona*, Cedam, Padova, 1984.

<sup>40</sup> Consultabile su [http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/social\\_network/108.pdf](http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/social_network/108.pdf).

<sup>41</sup> L'art 8 della CEDU, che trae origine dall'art 12 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 ha previsto le prime disposizioni volte alla tutela della vita privata a familiare. Vedi anche Si veda anche art. 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, consultabile su <http://www.studiperlapace.it/documentazione/patti.html#p2>.

<sup>42</sup> Alla tutela della vita privata la Corte ha ricondotto il diritto di mantenere i legami personali (CEDU C. c. Belgio 7.8.1996), il diritto al nome (CEDU Burghartz vedi Svizzera 22.2. 1994, CEDU Stjerna c. Finlandia 25.11. 1994), il diritto alla protezione dei dati personali che attengono alla vita privata (Comm.eur.dir. uomo Leander c. Svezia 17.5.1985) o meno (CEDU Rotaru vedi Romania 4.5.2000), il diritto ad avere informazioni circa l'ambiente (CEDU Guerra ed altri c. Italia 19.2.1998, CEDU McGinnis e Egan c. Regno Unito 9.6.1998), il diritto di mantenere uno stile di vita in quanto appartenente ad un gruppo minoritario (Comm.eur.dir.uomo G. e E. c. Norvegia 3.10.1983). Ancora, il 27 luglio 2004, con la sentenza del caso Sidabras vs. Lithuania

"corrispondenza"<sup>43</sup>, gettando le basi per la positivizzazione del diritto al controllo consapevole su ogni forma di circolazione delle proprie informazioni personali.

Anche la Comunità europea con la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 95/46/CE<sup>44</sup>, riprendendo i principi della suddetta Convenzione, ha introdotto un completo sistema di garanzia appunto dei dati personali. Sebbene finalizzata a quelli che erano gli obiettivi della Comunità, cioè l'introduzione di un mercato unico, fin dal suo nascere la disciplina comunitaria della privacy ha avuto il merito di aver saputo "abbracciare" le molte facce del rapporto fra l'evoluzione tecnologica e la gestione delle informazioni, mediante la creazione di un sistema di principi, ruoli e responsabilità che alla prova dei fatti si è dimostrato piuttosto solido, in grado di vincolare gli Stati membri a conformarsi ad esso, ma lasciando, comunque, agli stessi significativi margini di adattamento<sup>45</sup>.

Ugualmente la legge italiana che ha recepito la predetta direttiva, la legge 31 dicembre 1996, n. 675, è rivolta alla *"tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"*.

---

(Corte Europea dei Diritti Umani, Seconda sezione, Caso Sidabras and Džiautas vs. Lithuania, istanze n. 55480/00 e 59330/00), la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha dato un'interpretazione molto estensiva del diritto alla privacy previsto dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ha ritenuto, infatti, che la tutela prevista da questo articolo si estenda fino a comprendere il diritto di ciascuno a sviluppare relazioni sociali al riparo da ogni forma di discriminazione o stigmatizzazione sociale, così consentendogli anche il pieno godimento della sua vita privata. La Corte ha dunque considerato la complessiva collocazione della persona nella società, affermando che il pieno rispetto della privacy è una condizione per l'eguaglianza e il godimento di diritti fondamentali, come quello al lavoro.

<sup>43</sup> CEDU, Sentenza Malone c. Regno Unito, 2 agosto 1984 (corte plenaria) serie A n.82; Sentenza Gaskin c. Regno Unito, 7 luglio 1989, corte plenaria, serie A n.160; Sentenza Z. c. Finlandia, 25 febbraio 1997.

<sup>44</sup> In GUCE L 282/31 del 23 novembre 1995. Vedi anche: Consiglio n. 97/66 CE, in GUCE L24/1 del 30 gennaio 1998, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, poi sostituita dalla Direttiva 2002/58/Ce, in GUCE n. L 201 del 31/07/2002, anche detta direttiva "e-privacy", relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e Direttiva 2006/24/CE, in GUCE n. L 105/54 del 13/4/2006, nota anche come Direttiva "data retention", è stata attuata in Italia con d.lg. 30 maggio 2008, n. 109 e riguarda la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione ed insieme alla successiva Direttiva n. 2009/136/Ce modifica la direttiva 2002/58/CE.

<sup>45</sup> M. SGROI (a cura di), *Nuovi ambiti di tutela della personalità*, op cit.

Tuttavia, in Italia è mancata per molto tempo una norma che definisse e tutelasse la riservatezza ed i dati personali, pur esistendo un mosaico di disposizioni che proteggevano “l’area della vita privata”<sup>46</sup>

Al riguardo, si è già osservato come l’art. 8 dello Statuto dei lavoratori del 1970, il quale vieta la raccolta delle opinioni politiche, sindacali e religiose dei dipendenti, sia considerato l’atto di nascita in Italia della protezione dei dati personali.

Il contributo giurisprudenziale alla configurazione della riservatezza/privacy come diritto e alla sua collocazione all’interno dell’ordinamento giuridico è stato, invece, particolarmente significativo, soprattutto ad opera della Corte di Cassazione. I primi casi giurisprudenziali italiani relativi alla privacy risalgono agli anni ‘50<sup>47</sup> e hanno riguardato opere cinematografiche e pubblicazioni relative a vicende personali di personaggi noti, che hanno spinto gli interessati ad invocare il diritto alla riservatezza di fronte ai giudici. Nelle suddette decisioni la privacy è individuata nella sua “dimensione domestica”<sup>48</sup>.

E’ solo con la sentenza del 1975<sup>49</sup>, sul cd “caso Soraya”, però che la Corte è giunta alla chiara affermazione del diritto in esame, estendendo, tra l’altro il nucleo protetto dalla riservatezza a “certe manifestazioni della vita di relazione, a tutte quelle vicende, cioè, il cui carattere intimo è dato dal fatto che si svolgono in un domicilio ideale”<sup>50</sup>.

---

<sup>46</sup> Si pensi all’art 10 c.c. sul diritto di immagine, all’art 21 e all’art. 24 della legge sul diritto d’autore, riguardo l’anonimato e l’inedito, all’art 595, 2c c.p., sulla difesa dell’onore contro la rivelazione di fatti determinati, all’art 614, sull’inviolabilità del domicilio e all’art 616 c.p., sull’inviolabilità della corrispondenza.

<sup>47</sup> Per un elenco delle principali sentenze dei giudici di merito dell’epoca vedi nota 152, in T. M. UBERTAZZI, *Diritto alla privacy, natura e funzioni giuridiche*, op. cit. pag 55.

<sup>48</sup> T. M. UBERTAZZI, *Diritto alla privacy, natura e funzioni giuridiche*, op. cit..

<sup>49</sup> Cass. 27 maggio 1975, n. 2129, in *Dir. aut.*, 1975, p. 351. Consultabile anche su [http://www.jus.unitn.it/users/pascuzzi/varie/sem-inf99/Cass\\_1975.htm](http://www.jus.unitn.it/users/pascuzzi/varie/sem-inf99/Cass_1975.htm): “Tale diritto consiste nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze, che sia pure compiute con mezzi leciti non sono giustificate da interessi pubblici preminenti.”; cfr. D. FULCO, *La protezione dei dati personali. Diritti e strumenti di tutela*, in M. SGROI (a cura di), *Nuovi ambiti di tutela della personalità*, Giappichelli, Torino, 2007; S. NIGER, *Le nuove dimensioni della privacy: dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali*, op. cit.

<sup>50</sup> G. FAMIGLIETTI, *Il diritto alla riservatezza o la riservatezza come diritto. Appunti in tema di riservatezza ed intimidazione sulla scorta della giurisprudenza della Corte costituzionale e del Tribunal Constitucional*, consultabile su <http://www.forumcostituzionale.it/site/index3.php?option=content&task=view&id=212>.

Dalla suddetta sentenza in poi la Corte non è sembrata aver mutato indirizzo, anzi, con la sentenza n. 5658/1998<sup>51</sup> ha fatto un ulteriore passo avanti nella ricostruzione del fondamento e del contenuto del diritto. Infatti, dopo aver constatato come il diritto in questione sia ormai riconosciuto dall'intera giurisprudenza - ricostruendone l'iter - la sentenza è passata all'analisi delle singole norme da cui si può desumere la volontà del legislatore di tutelare il riserbo e tra queste norme indica anche la L. n. 675/96, per poi affermare che “esiste un vero e proprio diritto alla riservatezza anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria” e che questo si può inquadrare nel sistema di tutela costituzionale della persona umana, traendo fondamento in particolare dall'art. 2 della Costituzione.

Quanto agli interventi della Corte costituzionale, questi, invece, sono stati essenzialmente sporadici, non avendo avuto occasione di affrontare il problema dell'esistenza di un diritto alla riservatezza come tema generale, ma solo in relazione ad aspetti settoriali<sup>52</sup>.

In Italia, quindi, la legge 31 dicembre 1996, n. 675 ha rappresentato la prima legge organica sulla tutela dei dati personali. Adottata in adempimento dell'anzidetta Direttiva e degli obblighi derivanti dal Trattato di Schengen<sup>53</sup>, la normativa italiana ne ha allargato però in modo significativo l'ambito di applicazione, con l'esplicito riferimento nell'art. 1 alla tutela della dignità delle persone fisiche e all'identità personale, nonché con l'estensione della tutela anche ai trattamenti non organizzati in banche dati e ai dati delle persone giuridiche<sup>54</sup>.

L'articolo menzionato ha individuato, infatti, l'obiettivo della disciplina nel far sì che il trattamento dei dati personali si svolga “nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale” garantendo anche “i diritti delle persone

---

<sup>51</sup> Consultabile su [www.diritto-civile.it/.../Cass-civ-sez.-III-n.-5658-del-1998.html](http://www.diritto-civile.it/.../Cass-civ-sez.-III-n.-5658-del-1998.html). Con la sent. n. 8889/2001 l'attenzione della Cassazione coinvolge invece la riservatezza anche nella sua dimensione moderna di controllo della circolazione dei propri dati personali.

<sup>52</sup> Cfr. G. FAMIGLIETTI, *Il diritto alla riservatezza o la riservatezza come diritto. Appunti in tema di riservatezza ed intimità sulla scorta della giurisprudenza della Corte costituzionale e del Tribunal Constitucional*, op. cit.

<sup>53</sup> L'Europa avrebbe permesso di godere dei benefici dell'Accordo di Schengen solo se il Paese membro avesse adeguato la normativa sul trattamento dei dati personali.

<sup>54</sup> M. SGROI, (a cura di), *Nuovi ambiti di tutela della personalità*, op.cit.

giuridiche e di ogni altro ente o associazione”. Nella legge n. 675/96, pertanto, la riservatezza si è presentata come uno soltanto dei diritti presi in considerazione, “come una specificazione in un quadro connotato dalla esplicita rilevanza attribuita al complesso dei diritti e delle libertà fondamentali. Una lettura condotta solamente in termini di privacy porterebbe a un’impropria ricostruzione di questo stesso concetto, che va inteso nella più larga dimensione fatta propria dal legislatore italiano”<sup>55</sup>.

Inoltre, con la suddetta legge è stato positivizzato l’aspetto dinamico assunto dalla privacy nella società dell’informazione: l’autodeterminazione informativa. E’ stata, infatti, disciplinata la possibilità di accedere alle informazioni che riguardano la propria persona, al fine di controllare la correttezza della loro acquisizione, correggere gli eventuali errori e sorvegliarne l’impiego nel corso del tempo.

In seguito, in virtù della legge delega n. 127/2001, è stato adottato il D.lgs. n. 196/03, *Codice in materia di protezione dei dati personali*<sup>56</sup>, che ha abrogato la precedente disciplina. Pur non contenendo norme regolamentari (non è un Testo Unico cd. misto), il decreto è andato oltre la ricognizione compilativa delle disposizioni legislative vigenti, operando una riorganizzazione completa del materiale normativo, finalizzata ad una maggiore coerenza e ad un rafforzamento di tutela, anche alla luce delle successive direttive comunitarie, dei principi elaborati dalla dottrina, delle interpretazioni operate dalla giurisprudenza e dal Garante per la protezione dei dati personali, istituito con la precedente legge n. 675/96. Inoltre, la nuova disciplina rappresenta il primo modello in ambito europeo di codificazione organica in materia.

Riguardo ad altre esperienze europee si osserva che in Francia, ad esempio, è stata del 6 gennaio 1978 la legge 78-17 sulla protezione dei dati. La menzionata normativa, tra l’altro, è stata in Europa una delle prime in materia<sup>57</sup>. Tale disciplina ha tratto origine dalla divulgazione nel 1974 sulla stampa francese di un progetto volto a collegare tutti i file dell’amministrazione ad un numero unico di identificazione dei cittadini (conosciuto con il nome di *progetto SAFARI*). Questo creò una certa preoccupazione nell’opinione pubblica e così venne nominato un Comitato responsabile di effettuare

---

<sup>55</sup> S. NIGER, *Le nuove dimensioni della privacy.*, pag 111.

<sup>56</sup> Consultabile su <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1311248>.

<sup>57</sup> C. SARTORETTI, *Contributo allo studio del diritto alla privacy nell’ordinamento costituzionale. Riflessioni sul modello francese*, Giappichelli, 2008.

proposte, per garantire che lo sviluppo tecnologico fosse fatto nel rispetto della vita privata e le libertà fondamentali.

Proprio su raccomandazione del Comitato, il 6 gennaio 1978 è stata approvata la *Loi informatique e libertés* ed è stata istituita un'autorità indipendente per garantirne l'effettività, la *Commission Nationale de l'Informatique e des Libertés* (CNIL)<sup>58</sup>

Nonostante come detto sia stata uno dei primi Paesi in Europa a dotarsi di una normativa sulla tutela dei dati personali (o forse proprio per questo motivo) la Francia è stata, invece, l'ultimo paese a dare attuazione alla Direttiva n. 95/46, con legge del 6 agosto 2004, che ha modificato la legge del 6 gennaio 1978<sup>59</sup>. Questo ritardo ha comunque fatto sì che, come il nostro Codice, anche la legge francese appaia molto moderna nel suo impianto, avendo fatto tesoro degli sviluppi nel frattempo intercorsi e delle diverse applicazioni giurisprudenziali intervenute<sup>60</sup>.

Anche in Gran Bretagna il diritto alla privacy è nato e si è sviluppato soprattutto per opera dei giudici, i quali hanno costruito singoli rimedi rispetto alla molteplicità delle situazioni giuridiche portate alla loro attenzione<sup>61</sup>. L'espansione delle nuove tecnologie e la conseguente evoluzione del concetto di privacy hanno reso, tuttavia, necessario l'intervento legislativo. Dal 1 Marzo 2000 la tutela dei dati personali in Gran Bretagna è disciplinata dal *Data Protection Act 1998*<sup>62</sup>, in attuazione della Direttiva n. 95/46/CE. La nuova legge, che è stata completata da ben 17 regolamenti di attuazione, ha rafforzato ed esteso il regime di tutela dei dati personali che in Gran Bretagna era previsto sin dal *Telecommunications and Data Protection Act* del 1984.

---

<sup>58</sup> <http://www.cnil.fr/>.

<sup>59</sup> <http://www.cnil.fr/index.php?id=45>.

<sup>60</sup> Cfr. G. MATHIAS, *La legge <<Informatique et Libertés>>: un quadro giuridico rinnovato per la tutela dei dati personali*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO, V. RICCIUTO (a cura di), *Il codice del trattamento dei dati personali*, Giappichelli, Torino, 2007 pag 931 e ss.

<sup>61</sup> Ad esempio il *trepas*, utilizzato in caso di acquisizione di informazioni sulla vita privata altrui mediante l'invasione o la violazione del diritto di proprietà o altro diritto dell'interessato, il *breach of trust* o *confidence*, finalizzato a tutelare il riserbo su informazioni confidenziali. Cfr. C. SARTORETTI, *Contributo allo studio del diritto alla privacy nell'ordinamento costituzionale. Riflessioni sul modello francese*, op cit, pag 42 e ss; A. CERRI, *voce Riservatezza (diritto alla)*, III) *Diritto comparato e straniero*, in Enc. Giur. Treccani, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1995.

<sup>62</sup> <http://www.statutelaw.gov.uk/content.aspx?LegType=All+Primary&PageNumber=1&BrowseLetter=D&NavFrom=1&activeTextDocId=3190610&parentActiveTextDocId=3190610&showAllAttributes=0&hideCommentary=0&showProp=0&suppressWarning=1>, questa versione include le modifiche introdotte successivamente.

Allo stesso modo l'esperienza tedesca in materia è segnatamente caratterizzata dall'importanza del ruolo avuto dalla giurisprudenza e, in particolare, dalla giurisprudenza costituzionale, la quale, insieme alla dottrina, si è proposta per molto tempo di cercare un fondamento costituzionale del diritto alla privacy.

Fra le sentenze del Tribunale federale costituzionale tedesco, merita particolare attenzione la cd. "decisione sul censimento" del 1983 (Volkszählunentscheidung)<sup>63</sup>, in quanto è considerata pietra miliare nella storia della disciplina dei dati personali, anche al di fuori della Germania. Il giudice costituzionale tedesco, infatti, si è accorto con notevole lungimiranza, rispetto ad altre Corti costituzionali, di quali avrebbero potuto essere le ripercussioni di intensi e generalizzati processi di trattamento di dati personali sulle libertà individuali.

Con la sentenza citata, il BVerfG ha attribuito inequivocabilmente alla tutela dei dati personali un rilievo costituzionale, attraverso l'individuazione di un *Recht auf information elle Selbstbestimmung*, in altre parole di un diritto all'autodeterminazione informativa, ricostruito come concretizzazione del diritto generale della personalità di cui agli artt. 1, comma 1 e 2 comma 1 della Costituzione. Il suo contenuto è individuato nel "potere di ciascuno di decidere sostanzialmente da sé circa la rivelazione e l'utilizzo dei propri dati personali". Il libero sviluppo della personalità presuppone la protezione del singolo dalla memorizzazione, utilizzazione e trasferimento incontrollato di dati personali<sup>64</sup>.

---

<sup>63</sup> NYW, 1984, pag 420 e ss. Cfr A. DI MARTINO, *La protezione dei dati personali*, in S. P. PANUNZIO (a cura di), *I diritti fondamentali e le corti in Europa*, Jovine, 2005 pag. 386 e ss.; C.SARTORETTI, *Contributo allo studio del diritto alla privacy nell'ordinamento costituzionale*, op cit. pag 44.

<sup>64</sup> "Mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung wären eine Gesellschaftsordnung und eine diese ermöglichende Rechtsordnung nicht vereinbar, in der Bürger nicht mehr wissen können, wer was wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß. Wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und als Information dauerhaft gespeichert, verwendet oder weitergegeben werden, wird versuchen, nicht durch solche Verhaltensweisen aufzufallen. Wer damit rechnet, daß etwa die Teilnahme an einer Versammlung oder einer Bürgerinitiative behördlich registriert wird und daß ihm dadurch Risiken entstehen können, wird möglicherweise auf eine Ausübung seiner entsprechenden Grundrechte (Art. 8, 9 GG) verzichten. Dies wurde nicht nur die individuellen Entfaltungschancen des einzelnen beeinträchtigen, sondern auch das Gemeinwohl, weil Selbstbestimmung eine elementare Funktionsbedingung eines auf Handlung – und Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger

Per quanto riguarda la normativa, fin dagli anni settanta la Germania possiede un'ampia disciplina in materia di privacy e trattamento dei dati personali sia a livello federale che di singoli Lander<sup>65</sup>. Il Parlamento federale, in particolare, ha adottato nel 1977 il *Bundesdatenschutzgesetz*, a cui sono succedute la legge del 1990 e il BDSG del 2001, che ha attuato la Direttiva n. 95/46, quest'ultima ampiamente modificata nel luglio 2009<sup>66</sup>.

Discorso parzialmente diverso invece è quello che concerne la Spagna, in cui la protezione della privacy è iniziata dalla Costituzione<sup>67</sup>. Infatti, l'art 18 prevede: "1. È garantito il diritto all'onore, all'intimità personale e familiare e alla propria immagine. 2. Il domicilio è inviolabile. Non sarà consentito accedervi o compiervi alcuna perquisizione senza il consenso del titolare o senza una disposizione dell'autorità giudiziaria, salva flagranza di delitto. 3. È garantita la segretezza delle comunicazioni, in particolare postali, telegrafiche e telefoniche, salvo disposizione dell'autorità giudiziaria. 4. La legge limiterà l'uso dell'informatica allo scopo di garantire l'onore e l'intimità personale e familiare dei cittadini ed il pieno esercizio dei loro diritti".

In merito alla definizione del contenuto del diritto, in virtù della sua costituzionalizzazione, in Spagna questa si deve principalmente all'opera del Tribunal Constitucional<sup>68</sup>, che ne ha determinato l'ampiezza e la portata, attraverso una

---

begründeten freiheitlichen demokratischen Gemeinwesens ist", citazione in lingua originale da M. PROSPERI, *il diritto alla riservatezza nell'ordinamento costituzionale*, op. cit.

<sup>65</sup> Per le leggi dei singoli Lander, vedi [http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/law/implementation\\_en.htm#italy](http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/law/implementation_en.htm#italy) e [http://www.privacy.it/1\\_inkpriv1.html](http://www.privacy.it/1_inkpriv1.html).

<sup>66</sup> [http://translate.googleusercontent.com/translate\\_c?hl=it&langpair=en|it&u=http://www.bfdi.bund.de/EN/DataProtectionActs/Artikel/BDSG\\_idFv01092009.pdf%3F\\_\\_blob%3DpublicationFile&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhg9II0xZk6szorFjxVGtoOnhOpeQw](http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&langpair=en|it&u=http://www.bfdi.bund.de/EN/DataProtectionActs/Artikel/BDSG_idFv01092009.pdf%3F__blob%3DpublicationFile&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhg9II0xZk6szorFjxVGtoOnhOpeQw).

<sup>67</sup> In ambito europeo, rappresenta, insieme alla Costituzione portoghese (art.35 della Carta del 1976 e artt. 26 e 35 di quella del 1982), la prima espressa costituzionalizzazione del diritto alla riservatezza. Da un punto di vista sistematico, l'art. 18 è inserito nella Sezione prima (Diritti fondamentali e libertà pubbliche) del Capitolo secondo (Diritti e libertà) del Titolo primo (Diritti e doveri fondamentali) della Costituzione, derivandone peculiarità in ordine alle garanzie legali e alla tutela costituzionale su diversi piani: normativo, istituzionale e giurisdizionale, Vedi G. FAMIGLIETTI, *Il diritto alla riservatezza o la riservatezza come diritto. Appunti in tema di riservatezza ed intimità sulla scorta della giurisprudenza della Corte costituzionale e del Tribunal Constitucional*, op cit.

<sup>68</sup> Per una panoramica della principale giurisprudenza costituzionale si veda G. FAMIGLIETTI, *Il diritto alla riservatezza o la riservatezza come diritto. Appunti in tema di riservatezza ed intimità sulla scorta della giurisprudenza della Corte costituzionale e del Tribunal Constitucional*. op. cit.

*ponderation de bienes*, quando il diritto alla *intimidad* si è trovato a confliggere con altri diritti di rango costituzionale<sup>69</sup>

In Spagna sono in vigore dal 14/1/2000, la *Ley Orgánica n.15 de Protección de Datos de Carácter Personal* (LOPD) del 13 dicembre 1999, con la quale è stata data attuazione anche in Spagna alla Direttiva europea del 25 ottobre 1996 ( 95/46/CE ), e il *Reglamento n. 994/1999* sulle misure minime di sicurezza<sup>70</sup>.

In seguito, l'irruzione delle nuove tecnologie ha determinato l'emersione di una nuova specie di dati, in origine estranei alla nozione ordinaria di dato personale: si tratta dei dati sul traffico e dei dati di localizzazione. Per questo motivo il legislatore ha adottato due ulteriori provvedimenti: la *Ley de Servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico* (LSSI)<sup>71</sup> e la *Ley General de Telecomunicaciones* (LGT)<sup>72</sup>, a cui poi si è aggiunto il *Real Decreto (RD) n. 424/2005*<sup>73</sup>.

In generale, è stato osservato che la necessità di dare attuazione alle diverse direttive comunitarie ha fatto sì che la frammentazione normativa sia diventata una costante dell'ordinamento spagnolo<sup>74</sup>.

---

<sup>69</sup> Idem., vedi poi ad esempio STC 17 settembre 2001 n. 186/2001; STC 22 aprile 2002, 83/2002, consultabile su <http://ocw.usal.es/ciencias-sociales-1/derecho-a-la-informacion/contenidos/SENTENCIAS/1er%20BLOQUE/PDF/STC%20832002,%20de%2022%20de%20abril.pdf>; C. SARTORETTI, *Contributo allo studio del diritto alla privacy nell'ordinamento costituzionale. Riflessioni sul modello francese*, Giappichelli, Torino, 2008, pag. 47. Inoltre, si osserva che la pubblica amministrazione spagnola è all'avanguardia mondiale in materia di egovernment (per l'Italia si rinvia al secondo capitolo).

<sup>70</sup> Consultabili su <https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/estatal/index-ides-idphp.php>.

<sup>71</sup> legge n 34/2002, consultabile anche con le successive modifiche su <http://www.mityc.es/dgdsi/lssi/normativa/Paginas/normativa.aspx>.

<sup>72</sup> Legge n 32/2003, modificata da ultimo il 10/12/2010, vedi <http://www.mityc.es/ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/2010/Paginas/npanteprojectolt101210.aspx>.

<sup>73</sup> Consultabile su [http://www.laley.net/especiales/e-abogacia/html/LE0000213247\\_20060625\\_pr.HTML](http://www.laley.net/especiales/e-abogacia/html/LE0000213247_20060625_pr.HTML)

<sup>74</sup> Così D. GRAMUNT FOMBENA, *Dati personali e comunicazioni elettroniche. L'attuazione della direttiva CE N- 2002/58 nell'ordinamento spagnolo*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO, V. RICCIUTO (a cura di), *Il codice del trattamento dei dati personali*, Giappichelli, Torino, 2007, pag 948, a cui si rinvia.

#### 4. – La dimensione collettiva della privacy

Come già osservato, con lo sviluppo odierno delle tecnologie ed il ricorso, sempre maggiore, all'utilizzo dei trattamenti dei dati personali, soprattutto automatizzati, nonché alla possibilità di scambio e aggregazione degli stessi, attraverso internet e la creazione di banche dati, le esigenze connesse alla privacy si sono evolute (e si evolvono) ancora più significativamente<sup>75</sup>.

L'uomo è ormai inserito in una società "globale", nella quale la stragrande maggioranza delle azioni compiute e delle scelte individuali lascia "tracce"; l'organizzazione di queste consente la ricostruzione di veri e propri identikit della persona, tanto da coniare l'espressione di "corpo elettronico" che si affianca a quello fisico, la cui tutela oggi spinge al riconoscimento di un vero e proprio "habeas data", specularmente al tradizionale "habeas corpus".

A causa della massiccia e continua raccolta di informazioni, si fa strada inoltre il pericolo di una società della sorveglianza e della classificazione, "nella quale l'implacabile controllo sulle persone cancella i diritti e fa deperire la democrazia"<sup>76</sup>.

Si vedano le problematiche scaturenti dal passaggio da forme di sorveglianza mirate a forme di sorveglianza generalizzate come quelle introdotte, dopo l'11 settembre, negli Stati Uniti con il Patriot Act<sup>77</sup> in base al quale, ad esempio, le autorità americane hanno preteso dati riguardanti l'uso di carte di credito da parte di viaggiatori provenienti dall'Europa<sup>78</sup> oppure al caso *Echelon*<sup>79</sup>, la rete di controllo organizzata dai cinque paesi anglosassoni (USA, Gran Bretagna, Canada, Australia, Nuova Zelanda), la cui esistenza è stata negata per molto tempo, e che in realtà ha la possibilità di controllare ogni comunicazione elettronica: telefono, fax, posta elettronica, internet. In generale, poi, si guardino tutte quelle situazioni in cui, spesso, "si evoca l'emergenza per

---

<sup>75</sup> G. TIBERI, *Riservatezza e protezione dei dati personali*, in M. CARTABIA (a cura di), *I diritti in azione, Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee*, Il Mulino, 2007, pag 351.

<sup>76</sup> S. RODOTA', *Apologia dei diritti*, cit.

<sup>77</sup> [http://www.eff.org/Privacy/Surveillance/Terrorism/20011031\\_eff\\_usa\\_patriot\\_analysis.php](http://www.eff.org/Privacy/Surveillance/Terrorism/20011031_eff_usa_patriot_analysis.php); [http://www.peacereporter.net/dettaglio\\_articolo.php?idpa=&idc=36&ida=&idt=&idart=4918](http://www.peacereporter.net/dettaglio_articolo.php?idpa=&idc=36&ida=&idt=&idart=4918).

<sup>78</sup> Il caso PNR (*Passenger Name Record*), su cui si veda fra gli altri Cfr U. PAGALLO, *La tutela della privacy negli Stati Uniti d'America e in Europa*, Giuffrè, Milano, 2008.

<sup>79</sup> <http://www.cli.di.unipi.it/~guidi/echelon/tesi.html>.

giustificare restrizioni di diritti fondamentali che non assumono i caratteri della provvisorietà, che non sono adottate per fronteggiare il caso, l'evento non previsto dal sistema ordinario, ma si propongono come regole rivolte a durevolmente garantire la sicurezza, il mantenimento dell'ordine sociale"<sup>80</sup>.

L'interesse alla privacy è diventato, così, un interesse dell'intera collettività, non più solo del singolo individuo.

Oggi, quindi con l'espressione tutela della privacy non si intendono soltanto gli aspetti tradizionali - di cui si coglie un'evoluzione nel cd. diritto ad essere lasciati in pace - inteso come esigenza di protezione del singolo dai tentativi di contatto realizzati da terzi secondo particolari modalità<sup>81</sup> - ma anche il potere di controllo sulla circolazione delle proprie informazioni personali<sup>82</sup>.

Nel linguaggio internazionale l'espressione più usata è ormai quella di *data protection* e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali sono distinti anche da un punto di vista sistematico, l'uno previsto dall'art 7, l'altro dall'art. 8<sup>83</sup>.

---

<sup>80</sup> M. RUOTOLO, *La sicurezza nel gioco del bilanciamento*, Testo della relazione presentata al Convegno "I diversi volti della sicurezza", svoltosi presso l'Università degli Studi di Milano – Bicocca il 4 giugno 2009, consultabile su [http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/dottrina/libertadiritti/ruotolo\\_la%20sicurezza%20nel%20gioco%20del%20bilanciamento.pdf](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/dottrina/libertadiritti/ruotolo_la%20sicurezza%20nel%20gioco%20del%20bilanciamento.pdf).

<sup>81</sup> Es. in tema di propaganda elettorale C. Cost. 138/85 o si vedano i provvedimenti del Garante della privacy del 30 maggio 2007 nonché il relativo comunicato stampa del 15 giugno 2007 riguardo le telefonate indesiderate effettuate dai call center dei principali gestori telefonici.

<sup>82</sup> S.RODOTÀ, *Tecnologia e diritti*, op.cit; G. TIBERI, *Riservatezza e protezione dei dati personali*, in M. CARTABIA (a cura di), *I diritti in azione, Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee*, op. cit., pag 351; S. NIGER, *Le nuove dimensioni della privacy: dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali*, op. cit.

<sup>83</sup> Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la tutela dei dati personali è prevista ora anche nei Trattati: art 30 TUE e art 16 TFUE. Si segnala, poi, la Comunicazione della Commissione del 4 novembre 2010<sup>83</sup>, in cui è stato evidenziato che per far fronte alla nuove sfide poste dallo sviluppo delle tecnologia "l'UE deve mettere a punto un approccio generale e coerente onde garantire che il diritto fondamentale di ciascuno alla protezione dei dati personali sia pienamente rispettato all'interno e all'esterno dell'UE", COM(2010) 609 a cui ha fatto seguito Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2011 su un approccio globale alla protezione dei dati personali nell'Unione europea (2011/2025(INI)) e ancora più recentemente la Comunicazione della Commissione, Salvaguardare la privacy in un mondo interconnesso. Un quadro europeo della protezione dei dati per il XXI secolo, COM/2012/09. Sull'argomento vedi cfr anche F. PIZZETTI, *La privacy come diritto fondamentale alla protezione dei dati personali nel Trattato di Lisbona*, op. cit..

“ La distinzione” – operata dalla Carta – “ non è di facciata. Nel diritto al rispetto alla vita privata e familiare si manifesta soprattutto il momento individualistico, il potere si esaurisce sostanzialmente nell’escludere interferenze altrui: la tutela è statica, negativa. La protezione dei dati, invece, fissa regole sulle modalità del trattamento dei dati, si concretizza in poteri di intervento: la tutela è dinamica, segue i dati nella loro circolazione.(...)

Si evidenzia bene qui il punto d’arrivo di una lunga evoluzione del concetto di privacy, dall’originaria definizione come diritto ad essere lasciati soli fino al diritto a mantenere il controllo delle proprie informazioni e di determinare le modalità della costruzione della propria sfera privata”<sup>84</sup>.

Il diritto alla privacy viene così sempre più spesso qualificato come diritto di decidere liberamente sulla propria vita privata, come autodeterminazione informativa<sup>85</sup> e, indirettamente, soprattutto negli ultimi anni, ha rafforzato la coscienza di un vero e proprio “diritto all’autodeterminazione”, quale diritto alla libera costruzione della propria personalità, e la conseguente esigenza di compiere liberamente scelte coerenti con i propri principi (si veda specialmente in ambito sanitario).

Non solo, ma i poteri di controllo e di intervento, non sono attribuiti soltanto ai diretti interessati, ma vengono affidati anche ad una Autorità indipendente (art. 8.3): la tutela non è più soltanto individualistica, ma “coinvolge una specifica responsabilità pubblica”, perché sottende interessi che sempre più spesso, come si è visto, trascendono il singolo individuo. Nel modello europeo di tutela, quindi, si manifesta un altro essenziale passaggio “dalla considerazione della privacy come pura espressione di un bisogno individuale alla sua collocazione nel quadro della nuova ‘cittadinanza elettronica’. Siamo così di fronte ad un aspetto della libertà individuale e collettiva, ad una ineliminabile garanzia contro ogni forma di potere, pubblico o privato che sia”.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> S. RODOTÀ, *Tra diritti fondamentali ed elasticità della normativa*, op cit. pag 3.

<sup>85</sup> Cfr la citata famosa sentenza della Corte costituzionale tedesca del 15 dicembre 1983, la quale afferma un diritto all’autodeterminazione informativa di rango costituzionale.

<sup>86</sup> S. RODOTÀ, *Introduzione a David Lyon La società sorvegliata. Tecnologie di controllo della vita quotidiana*, Feltrinelli, Editore, consultabile su [www.feltrinellieditore.it/Flash/allende/giornalisti/fs/.../1741986.rtf](http://www.feltrinellieditore.it/Flash/allende/giornalisti/fs/.../1741986.rtf).

Infatti, lo sviluppo di massa delle tecnologie, la particolare invasività di alcune di queste e la crescente possibilità della loro reciproca interazione, con il conseguente scambio delle informazioni/dati raccolti, moltiplicano esponenzialmente i rischi di violazione del diritto alla privacy.

Esempi di innovazioni tecnologiche, come visto, sono anzitutto quelle che riguardano le elaborazioni delle informazioni, le reti di comunicazione, le memorie elettroniche, i sistemi di rilevamento dei dati, del loro uso diretto ed in combinazione con la produzione industriale, la distribuzione commerciale, i trasporti ecc.

Le informazioni così raccolte vengono poi immagazzinate in banche-dati delle reti che gestiscono la sicurezza, la sanità, la ricerca, l'istruzione ecc<sup>87</sup>. Siamo circondati dalla tecnologia pubblica e privata, spesso, senza neanche rendercene conto.

Si guardi, ad esempio, all'*ubiquitous computing* che rappresenta la nuova frontiera dell'informatica nella quale i computer, grazie allo sviluppo della nanotecnologia divengono così piccoli da poter essere immersi, integrati, in quasi tutti gli oggetti che ci circondano. Questi dispositivi hanno e avranno sempre maggiori capacità di computazione e comunicazione.

In particolare, volendo esemplificare, le caratteristiche dell'*ubiquitous computing* sono: la *pervasività funzionale* del computer nelle attività quotidiane; la *pervasività spaziale*, il poter interagire con il computer ovunque nella dimensione spaziale; la *trasparenza*, ovvero l'inavvertibilità della presenza di questa tecnologia; la *web presence*, ovvero la possibilità di integrare il mondo virtuale con il mondo fisico. Si pensi, ad esempio, ad un palmare in grado di interagire con i sensori degli oggetti circostanti<sup>88</sup>.

Diversi possono esserne gli ambiti applicativi, dall'automazione domestica, al controllo dello spostamento di oggetti, a sistemi di rilevamento di mal funzionamenti o di prevenzione in situazioni critiche, alla medicina, alla sicurezza. In ambito militare un'applicazione è costituita dalla cd. *smart dust*, polvere intelligente, cioè "micro-sensori che vengono sparsi sul terreno con elicotteri o aerei, ai fini di fornire una rete di

---

<sup>87</sup> G. RASI, *Progresso tecnologico e sviluppo civile*, in *Innovazioni tecnologiche e privacy*, consultabile su [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

<sup>88</sup> L. V. MANCINI, *L'era dell'ubiquitous computing*, in *Innovazioni tecnologiche e privacy*, op. cit.

comunicazioni tra le truppe in ambienti ostili e anche per raccogliere dati sul terreno circa la presenza di gas tossici, batteri, presenza di radioattività ed altro”<sup>89</sup>.

Sono numerosi, quindi, gli aspetti che richiedono un bilanciamento con il diritto alla privacy. L’informatica combinata con l’utilizzo di nanotecnologie diventa, infatti, particolarmente invasiva, poiché progettata per essere invisibile e ubiqua. L’utente, pertanto, può interagire con essa automaticamente ed essere tracciato anche a sua insaputa.

Fra le tecnologie *ubiquitous computing*, si segnalano le Rfid, *Radio Frequency Identification*, cioè le cd “etichette intelligenti”. Sono dei *tags* (dispositivi elettronici) flessibili che sostituiscono i codici a barre con cui vengono classificati e si movimentano i prodotti industriali, ma il loro utilizzo si è ormai esteso significativamente. Dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre, ad esempio, in diversi paesi si sono cominciati ad inserire dispositivi Rfid nei documenti di viaggio (es. passaporto elettronico); altri casi di utilizzo di “etichette intelligenti” sono quello della Banca Centrale Europea in merito al progetto di inserire dispositivi Rfid nelle banconote in Euro e il progetto americano “Veripay”, cioè la possibilità di farsi inserire dei chip sottocutanei al fine di effettuare pagamenti senza necessità di utilizzare carte di alcun tipo – semplicemente passando per l’area casse.

Di ben altra utilità, invece, si sono rivelate queste tecnologie in un ospedale di Singapore, nel quale durante l’epidemia di Sars nel 2003, sono state assegnate etichette Rfid a tutto il personale ed ai pazienti in modo da individuare, al manifestarsi di un nuovo caso di malattia, i soggetti con i quali la persona infettata aveva avuto contatti, così da reagire tempestivamente ed isolare tali soggetti.

Tra l’altro, è possibile inserire le etichette su capi di abbigliamento e nei tessuti e persino lavarle in lavatrice.

Negli Stati Uniti, alcuni Stati hanno già discusso ed adottato, almeno in parte, provvedimenti-quadro relativi all’utilizzazione di tecnologie Rfid e anche in questo caso c’è chi ha parlato di una vera e propria Carta dei Diritti per le Rfid. Il *Center for*

---

<sup>89</sup> L. V. MANCINI, *op cit.*

*Democracy and Technology* (Cdt)<sup>90</sup> ha elaborato, poi, una sorta di "decalogo" di buone prassi, per assicurare un utilizzo della tecnologia Rfid che sia rispettoso del diritto alla protezione della vita privata.

Al di là della questione dell'utilità pratica del moltiplicarsi di carte dei diritti per ogni tecnologia o applicazione di essa, sicuramente appare opportuno sviluppare un'adeguata disciplina tecnica e giuridica di riferimento, più condivisa possibile a livello internazionale, nel quadro di principi generali di tutela della dignità umana, di necessità e proporzionalità nel trattamento dei dati personali. Principi questi, peraltro, già presenti negli ordinamenti democratici sia nazionali sia sopranazionali.

Stesso discorso vale anche per un altro tipo di tecnologia *ubiquitous computing*: la geolocalizzazione. In generale, con questo termine si indica il processo di abbinamento ad un documento (es. immagine fotografica, video, siti web ecc) di coordinate geografiche così da consentire di conoscere il posizionamento di persone od oggetti.

La geolocalizzazione può avvenire sia inserendo manualmente i dati sia automaticamente, ad esempio attraverso un dispositivo dotato di collegamento satellitare GPS<sup>91</sup>.

Le applicazioni pratiche rese possibili dai servizi di geolocalizzazione sono innumerevoli e, spesso, poco conosciute. Se non vi è dubbio che questi servizi possano avere delle potenzialità di grande utilità sociale (si pensi alla possibilità di individuare persone in caso di terremoti o altri disastri naturali o soggetti scomparsi per altre cause oppure effettuare attività di controllo ambientale) è altrettanto evidente che questa tecnologia possa avere anche una valenza negativa, in termini di possibile invasività della sfera, anche più riservata, dei cittadini<sup>92</sup> e di forme di sorveglianza generalizzata.

---

<sup>90</sup> <http://www.cdt.org>. Il Cdt è un organismo no-profit che da molti anni segue, negli Usa, tematiche connesse alla tutela dei diritti civili. Il documento del Cdt si è concentrato soltanto sugli impieghi commerciali della tecnologia Rfid e non ha preso in considerazione altre possibili applicazioni (in particolare, nel campo dei rapporti di lavoro o per finalità specifiche di identificazione). Cfr. anche <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1306421>.

<sup>91</sup> Il Global Positioning System (abbreviato in GPS, a sua volta abbreviazione di NAVSTAR GPS, acronimo di NAVigation Satellite Time And Ranging Global Positioning System), è un sistema di posizionamento su base satellitare, a copertura globale e continua. Fonte Wikipedia.

<sup>92</sup> A. DEL NINNO, *Geolocalizzazione: le sfide alla privacy nella società del controllo globale*, in L. BOLOGNINI, D. FULCO, P. PAGANINI (a cura di), *Next Privacy*, op cit., pag 97 e ss.

Un'altra tecnologia particolarmente pervasiva è quella biometrica. Per biometria si intende "il riconoscimento automatizzato di un soggetto o la verifica della sua identità sulla base di sue caratteristiche fisiche e comportamentali".

Le moderne tecniche biometriche si basano non solo sul riconoscimento delle impronte digitali, ma anche ad esempio sulla geometria della mano, sulle caratteristiche dell'iride, del volto, della voce, sulla vascolarizzazione del dorso della mano o sulla modalità di apposizione della propria firma.

Il campo di applicazione delle tecniche biometriche è sia privato che delle pubbliche amministrazioni.

In merito al loro utilizzo ci si è chiesti se siano realmente necessari rispetto ai tradizionali metodi di identificazione, le risposte non posso che riferirsi alla singola applicazione, sebbene sicuramente non possano essere sottovalutati i rischi di furto, smarrimento clonazione dei titoli personali. Questo introduce il problema della vulnerabilità di questa tecnologia, si veda il caso delle cd. "gummy fingers", uno dei casi di manipolazione delle impronte digitali.

C'è anche chi ne rinviene però un'indiscutibile utilità nel loro utilizzo: per esempio, nell'aeroporto di Amsterdam, un soggetto autenticato biometricamente, può partire attraverso varchi separati, evitando file, grazie al programma Abc (Automated Border Crossing)<sup>93</sup>, così come nell'aeroporto londinese di Heathrow: dove sono stati installati dei terminali con il sistema di riconoscimento dell'iride integrato nei lettori di card. I frequent flyers possono, quindi, volontariamente avvalersi della biometria per snellire le procedure di controllo e imbarco; la card contiene, infatti, tutti i dati contenuti nel passaporto.<sup>94</sup>

Si ricorda, inoltre, che negli Stati Uniti è attivo il progetto Us Visit (United States Visitor and Immigrant Status Indicator Technology) <sup>95</sup> il quale prevede che tutti i visitatori stranieri, all'atto di entrare negli Stati Uniti, lascino le proprie impronte digitali (oltre ad una fotografia del volto scattata dal funzionario dell'immigrazione). Us Visit non si applica ancora ai visitatori provenienti dai paesi partecipanti al

---

<sup>93</sup> M. SAVASTANO, Recenti applicazioni biometriche, in *Innovazioni tecnologiche e privacy*, *op. cit.*

<sup>94</sup> vedi [www.biometriatech.com/dlarticolo.asp?id=1628](http://www.biometriatech.com/dlarticolo.asp?id=1628).

<sup>95</sup> Vedi <http://www.usembassy.it/visa/PassengerInformationCard-it.pdf>.

cosiddetto Visa Waiver Program (i cui cittadini sono esentati dall'obbligo del visto per entrare negli Stati Uniti), tra cui l'Italia. Si pensa, poi, di estendere la raccolta delle impronte anche ai soggetti in uscita, in modo da poterle confrontare con quelle in entrata<sup>96</sup>.

In Europa sono previsti diversi progetti di implementazione delle tecnologie biometriche per il controllo delle frontiere nell'Unione Europea, si vedano, ad esempio, la Comunicazione del 2008 della Commissione europea EU1 ed il successivo documento tecnico di consultazione EU2<sup>97</sup>.

Nella Pubblica Amministrazione italiana esistono iniziative che permettono di utilizzare soluzioni biometriche, ad esempio l'impronta digitale, quali la carta d'identità elettronica, il passaporto elettronico, la previsione del permesso di soggiorno elettronico per gli immigrati, la carta multi servizi della difesa, altre come l'Afis<sup>98</sup> per l'identificazione delle persone sospette o dei pregiudicati<sup>99</sup>.

Dalla panoramica tracciata è evidente come la tecnologia abbia acquisito un forte potere di organizzazione sociale e la tesi della sua neutralità, pur importante per evidenziare la responsabilità di chi la adopera, rischia di sottovalutare che il concreto ruolo di una tecnologia deriva soprattutto dalle sue specifiche modalità d'uso. Vi sono effetti, cioè, che si producono per il solo fatto di scegliere di utilizzare una determinata tecnologia<sup>100</sup>. E' perciò necessario confrontarci con questa realtà, in modo da trovare equilibri che consentano alla tecnologia di svilupparsi nel rispetto dei diritti fondamentali della persona.

---

<sup>96</sup> Con tutte le conseguenti questioni anche in ordine alla gestione dei "visitatori" degli Stati Uniti le cui impronte all'uscita non coincideranno con quelle raccolte all'ingresso, in quanto in materia di riconoscimento delle impronte digitali, esistono ancora casi di alte percentuali di errore. V. M. SAVASTANO, *op cit.*

<sup>97</sup> Per un quadro dei progetti in corso e quelli previsti a livello europeo e la situazione a livello nazionale si rinvia al documento <http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/notizie/Strumenti%20e%20tecnologie%20per%20il%20controllo%20delle%20frontiere%20nella%20Unione%20Europea.pdf>.

<sup>98</sup> Vedi [http://it.wikipedia.org/wiki/AFIS\\_\(informatica\)](http://it.wikipedia.org/wiki/AFIS_(informatica)) e S. MARASCIO, *le impronte digitali ed il sistema Afis*, in <http://www.criminiseriali.it/AFIS.pdf>.

<sup>99</sup> Cfr in generale A. ALESSANDRONI, *L'utilizzo delle tecnologie biometriche nella PA*, consultabile su <http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/eventi/alessandroni.pdf>.

<sup>100</sup> Così S.RODOTÀ, *Tecnopolitica, la democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, op. cit.*, pag. 28.

## 5. – Conclusioni

Il quadro d'insieme così delineato mostra come, nel corso delle diverse "generazioni di diritti", si è assistito ad una trasformazione o meglio ad una riformulazione/estensione del diritto alla riservatezza, che "da guscio protettivo della persona va evolvendo a patrimonio informativo circolante, come denominatore comune di tutte le realtà industriali, commerciali, culturali, pubbliche e private e come riferimento costante in tutti i campi di attività."<sup>101</sup>

La materia, infatti, non solo è in grado di incidere sullo sviluppo della persona, sia come singolo sia nelle formazioni sociali con cui questo si relaziona, ma attraverso l'incessante progresso tecnologico, gli stessi processi democratici sono influenzati dal modo in cui circolano le informazioni.

Gli strumenti di tutela, quindi, devono essere adeguati all'evoluzione delle innovazioni tecnologiche, risultando, pertanto, strutturalmente dinamici. Tale evoluzione finisce per coincidere con il generale processo di globalizzazione della società moderna.

In tale contesto si colloca anche la prossima riforma della normativa europea sulla protezione dei dati personali, finalizzata appunto a "realizzare un quadro globale, coerente, solido e moderno per la protezione dei dati nell'Unione europea". In tal senso si veda la Comunicazione della Commissione europea, "Salvaguardare la privacy in un mondo interconnesso. Un quadro europeo della protezione dei dati per il XXI secolo", del 25 gennaio 2012<sup>102</sup>.

"Nel nuovo mondo digitale"- scrive la Commissione- "è diritto di chiunque avere il controllo effettivo delle proprie informazioni personali. La protezione dei dati è un diritto fondamentale in Europa, sancito dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e, in quanto tale, deve essere tutelato."

---

<sup>101</sup> G. SANTANIELLO, *Tipologia delle innovazioni tecnologiche e protezione dei dati personali*, in *Innovazione tecnologiche e privacy*, consultabile su [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

<sup>102</sup> Bruxelles, 25.1.2012 COM(2012) 9 final, consultabile su <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0009:FIN:IT:PDF>.

“(…)Modernizzare le norme dell’UE in materia di protezione dei dati, per rafforzarne la dimensione di mercato interno, garantire alle persone fisiche un’elevata protezione dei dati personali e promuovere la certezza del diritto, la chiarezza e la coerenza nell’applicazione, rientra pertanto tra le componenti chiave del piano d’azione della Commissione per l’attuazione del programma di Stoccolma<sup>103</sup> e dell’Agenda digitale europea<sup>104</sup> e, più in generale, della strategia Europa 2020<sup>105</sup>dell’UE”.

“(…)La direttiva dell’UE del 1995[6], il principale strumento legislativo per la protezione dei dati personali in Europa, è stata una pietra miliare nella storia della protezione dei dati, i cui obiettivi - assicurare il funzionamento del mercato unico e l’effettiva protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche - rimangono tuttora validi. La direttiva risale tuttavia a 17 anni fa, un’epoca in cui Internet era ancora in uno stadio iniziale di sviluppo. Nel nuovo, dinamico, ambiente digitale le norme attualmente in vigore non permettono il grado di armonizzazione richiesto né hanno l’efficacia necessaria per garantire il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Per questo motivo la Commissione europea intende proporre una riforma radicale del quadro dell’UE in materia di protezione dei dati.”.

Di conseguenza, nella stessa data la Commissione ha adottato un pacchetto di misure per la riforma delle norme dell’UE in materia di protezione dei dati, che comprende una proposta di regolamento<sup>106</sup>, contenente il quadro normativo generale in materia di protezione dei dati, e una proposta di direttiva<sup>107</sup>, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati. Attualmente, la proposta, in conformità alla procedura legislativa ordinaria, si trova nella fase di discussione all’interno del Parlamento Europeo. In tale sede, la commissione competente è la commissione per le Libertà civili, giustizia e affari sociali (LIBE). Il

---

<sup>103</sup> COM (2010) 171 definitivo.

<sup>104</sup> COM(2010) 245 definitivo.

<sup>105</sup> COM(2010) 2020 definitivo.

<sup>106</sup> Bruxelles, 25.1.2012 COM(2012) 11 final, consultabile su [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0011:FIN:IT:PDF) COM:2012:0011:FIN:IT:PDF

<sup>107</sup> Bruxelles, 25.1.2012 COM(2012) 10 final, consultabile su [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0010:FIN:IT:PDF) COM:2012:0010:FIN:IT:PDF

relatore per la proposta di Regolamento è l'On. Jan Philipp Albrecht (Gruppo Verdi, Germania), per la proposta di Direttiva è l'On. Droutsas (S&D, Grecia). Data la mole di emendamenti presentata (circa 3133), la votazione in commissione sulla proposta di regolamento è stata posticipata al 29 maggio prossimo<sup>108</sup>.

La Commissione prima ed il legislatore europeo successivamente, in conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, hanno deciso di riformare il settore in questione attraverso lo strumento del regolamento. Tale scelta è stata ritenuta la più efficace e idonea per ridefinire il quadro giuridico per la protezione dei dati personali nell'UE in vista anche di una riduzione della frammentazione giuridica. Mentre la direttiva è stata ritenuta lo strumento più adeguato per garantire l'armonizzazione a livello dell'UE nelle materie su indicate, per dare al tempo stesso la flessibilità necessaria agli Stati membri quando attuano i principi, le norme e le rispettive esenzioni a livello nazionale.

Per quanto riguarda il regolamento, questo in linea generale presenta delle sensibili novità rispetto alla normativa precedente. Fra le tante, si segnalano la nuova definizione di "dato genetico" e la definizione di "dato biometrico", nonché la nuova disciplina relativa al diritto all'oblio, vale a dire il diritto di ciascun individuo alla cancellazione dei dati in possesso del titolare, ferma restando la possibilità di decidere quali informazioni possono continuare a circolare (in particolare in forma telematica), fatte salve alcune specifiche esigenze (obblighi di legge, libertà di espressione e ricerca storica).

Tra le nuove figure introdotte dal regolamento, merita attenzione quella del "*data protection officer*" (equivalente del "responsabile del trattamento"), il quale è tenuto ad elaborare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, quando il trattamento presenta dei rischi specifici.

Tutto questo, ci porta a maggior ragione a ritenere che il cammino del diritto alla privacy sia tutt'altro che giunto al termine e forse la conclusione più appropriata di

---

<sup>108</sup> Per un approfondimento dell'iter legislativo e dei documenti correlati, cfr [http://www.confindustria.eu/item/153-Riforma\\_della\\_normativa\\_europea\\_sulla\\_protezione\\_dei\\_dati\\_personali\\_jsessionid=CDFC1349E4B6C78D2AF0F7DE4FE039DA](http://www.confindustria.eu/item/153-Riforma_della_normativa_europea_sulla_protezione_dei_dati_personali_jsessionid=CDFC1349E4B6C78D2AF0F7DE4FE039DA).

queste brevi osservazioni dovrebbe essere rintracciata nel noto *“to be continued”*...la privacy si è già incamminata verso la prossima generazione dei diritti.